



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;

VISTO l'accordo, rinnovato il 11.08.2017, tra il comune di Palermo e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 1923094 del 02.12.2015 con la quale il Comune di Palermo chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, di un capannone all'interno dell'ex insediamento industria Chimica Arenella di proprietà dello stesso;

VISTE la nota prot. n. 1995223 del 20/12/2016 con la quale il Comune di Palermo estende la richiesta di verifica all'intero complesso Chimica Arenella e le successive modifiche ed integrazioni trasmesse con nota prot. n. 613721 del 16.04.2019;

VISTI il parere prot. n. 2483/S15.3 del 24.04.2019 e successiva integrazione prot. n. 2816/S15.3 del 14.05.2019, e la documentazione di rito ad esso allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo verifica sussistente l'interesse culturale del bene;

RITENUTO che il complesso immobiliare sopraindicato denominato “**Ex insediamento industriale Chimica Arenella**”

provincia di **Palermo**

comune di **Palermo**

sito in **Piazza Monsignore Filippo Pottino, snc**

composto da una porzione lato mare identificata al catasto del comune di Palermo al **foglio 25 particella 3536 sub 12 graffato con sub 44 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 graffato con sub 49 – 21 graffato con sub 51 e 54 – 25 graffato con sub 53 – 27 graffato con sub 55 – 28 graffato con sub 56 – 29 graffato con sub 57 – 30 graffato con su 48 C.F. e particella 208 C. T.** e da una porzione lato monte con ingresso da via Papa Sergio I identificata al **foglio 25 particella 1412 C.F. e particelle 138, 153, 261, 931, 1266, 1268, 1269, 1270, 1506, 1507, 1508, 1513 C.T.**, così come evidenziate con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria catastale, presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii. in quanto peculiare e significativo esempio a Palermo di architettura industriale storica, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

DECRETA

ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il complesso denominato “**Ex insediamento industriale Chimica Arenella**” sito nel comune di Palermo, così come individuato nella premessa, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo, nonché alle specifiche prescrizioni dettate in considerazione dello stato dei luoghi nella relazione storico-artistica allegata.

ART. 2)

Lo stralcio di mappa e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 3)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 4)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART.5)

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 21 maggio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro
f.to